Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 marzo 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DELL'11 MARZO 1947:

(1296)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 58.

Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 settembre 1932, n. 1406;

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314;

Vista la legge 4 aprile 1935, n. 493;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ufficiali dell'Aeronautica militare che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati in ausiliaria:

a) per età;

b) in applicazione delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

compete, per i primi otto anni dalla data del collocamento in ausiliaria, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile, in aggiunta al trattamento di quiescenza:

generali di squadra aerea designati d'armata	L. 18.000
generali di squadra aerea e gradi corrispondenti	» 16.000
generali di divisione aerea e gradi corrispondenti	» 14.000
generali di brigata aerea e gradi corrispondenti	» 12.000
colonnelli	» 9.000
tenenti colonnelli	» 7.000
maggiori	» 6.000
capitani	» 5.000
subalterni	» 4.000

Qualora, allo scadere del suddetto periodo di otto anni, gli ufficiali non abbiano compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al raggiungimento dell'età predetta.

In ogni caso, l'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto del suo collocamento in ausiliaria.

Agli ufficiali di cui sopra non è corrisposta l'indennità prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135, dall'art. 7 del regio decreto 8 settembre 1932, n. 1406, e dall'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493. A detti ufficiali si applica il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 compete, inoltre, agli ufficiali che siano dal servizio permanente effettivo direttamente collocati a riposo, in riforma, o in congedo assoluto, per età, o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio. Qualora si tratti di mutilati od invalidi di guerra, la concessione del trattamento è subordinata alla condizione che gli ufficiali rinuncino alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, ovvero all'assegno integratore, di cui all'art. 19 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per gli ufficiali collocati dal servizio permanente effettivo direttamente in ausiliaria od a riposo, con iscrizione nella riserva, per età ovvero in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, il periodo di otto anni, previsto dall'art. 1 è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato, nel periodo stesso, richiamato in servizio; non è, invece, computato come servizio effettivo il periodo di tempo, compreso nei suddetti otto anni, nel quale l'ufficiale abbia prestato allo Stato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo predetto — durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo

trattamento di quiescenza in relazione al suaccennato periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi, nel quale caso valorizzeranno anche gli assegni di attività, valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

Art. 4.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria « a domanda », o dal congedo provvisorio, si applicano le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 5.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in congedo speciale ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 493, e gli ufficiali che, successivamente alla predetta data, saranno collocati nella posizione anzidetta, possono avanzare domanda per il trasferimento nell'ausiliaria. La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o da quella della cessazione dal servizio permanente effettivo.

Art. 6.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria in base all'art. 5 compete l'indennità speciale annua stabilita dall'articolo 1 e per il tempo ivi indicato.

Il periodo di tempo da essi trascorso in ausiliaria sarà computato per intero agli effetti della pensione, come servizio effettivo, sino a raggiungere, con l'intero periodo compiuto nella posizione di congedo speciale, il massimo di otto anni.

Allo scadere del periodo di permanenza nell'ausiliaria valutabile per intero agli effetti della pensione — durante il quale la ritenuta in conto Tesoro viene operata in ragione del 6 % — gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servì alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi, nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attività valutabili agli effetti della pensione, loro attribuiti durante il richiamo.

Art. 7.

Agli ufficiali indicati nell'art. 5 che non presenteranno la domanda per il trasferimento nell'ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 8.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano agli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per età, o in seguito a esclusione dall'avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nella posizione di congedo speciale di cui alla legge 4 aprile 1935, n. 493.

Gli ufficiali anzidetti possono però, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optare per il trattamento stabilito dalle disposizioni attualmente in vigore.

In ogni caso la concessione dell'indennità speciale prevista dal su citato art. 1 non comporta pagamento di arretrati.

Agli ufficiali che siano in ausiliaria e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma, continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 gennaio 1947, n. 59.

Rimborso di spese a carattere assistenziale sostenute in Africa Orientale Italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1477;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sistemazione delle spese occorse in Africa Orientale a fine assistenziale a favore dei prigionieri internati ed alle loro famiglie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per il rimborso di spese aventi carattere assistenziale sostenute nell'Africa Orientale Italiana per le quali ricorrono le circostanze previste dall'art. 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, potrà seguirsi la procedura prevista dalla legge medesima con facoltà di disporre l'integrale pagamento anche senza prestazione di garanzia o di fidejussione.

Al pagamento delle spese predette sarà provveduto con i fondi inscritti al cap. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1946-47.

E' data facoltà al Ministero del tesoro di modificare con proprio decreto la denominazione del suddetto capitolo 41 per includervi le spese derivanti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 febbraio 1947, n. 60.

Agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per l'accertamento, anche indiretto, di qualsiasi requisito o titolo nei confronti di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti dalle vigenti disposizioni, che siano riconosciuti idonei dalla competente autorità.

Art. 2.

Qualora gli accertamenti di cui all'articolo precedente lo rendano necessario, le competenti Amministrazioni potranno disporre, in favore delle persone indicate nell'articolo stesso, e su loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione di documenti.

Art. 3.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 1 possono, in ogni caso, per la documentazione di domande rivolte o da rivolgere a pubbliche Amministrazioni, far riferimento ai documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici. E' ad esse pure consentito di far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche o le situazioni di fatto che si renda necessario comprovare.

Ove gli interessati ne facciano richiesta, le Amministrazioni hanno l'obbligo di rilasciare copia autentica di detti documenti o atti.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno la durata di due anni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GONELLA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 febbraio 1947, n. 61.

Elevazione del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori riassunti od assunti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, recante norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, recante nuove disposizioni sull'assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro, e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — I prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni dalla

riassunzione o dalla assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.

Per la durata di detto periodo di due anni, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 4 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 28. — FRASCÀ

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 febbraio 1947, n. 62.

Estensione del termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, contenente norme transitorie per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 234, che ha prorogato il termine per la cessazione degli organi straordinari per il funzionamento dell'Istituto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze ed il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 287, per la riorganizzazione dell'Istituto centrale di statistica, è esteso sino al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 26. — FRASCÀ

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 63.

Proroga dell'attività dell'Alta Corte di giustizia, in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei senatori;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 471, che proroga l'attività dell'Alta Corte di giustizia in relazione alle norme sull'avocazione dei profitti di regime;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 471, è sostituito dal seguente:

« Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 31 marzo 1947 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — GASPAROTTO — GONELLA — SERENI — SEGNI — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — ROMITA — VANONI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola » di Mileto (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 ottobre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola » di Mileto, società cooperativa in nome collettivo, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il provvedimento in data 15 ottobre 1936, con il quale il cav. Antonio Colloca venne nominato membro del Comitato di sorveglianza presso la Cassa anzidetta;

Considerato che il cav. Colloca è deceduto ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Romano fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicola » di Mileto (Catanzaro), società cooperativa in nome collettivo con sede in Mileto (Catanzaro), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza della Banca cooperativa Antoniana in Gazzo Padovano (Padova).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Antoniana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Gazzo Padovano (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Apertura di una dipendenza in Novara della Banca popolare di Intra, con sede in Verbania (Novara).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Intra, società cooperativa per azioni con sede in Verbania (Novara), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1947.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, approvato col regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1946, concernente la ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri;

Vista la lettera di dimissioni dalla carica di vice presidente della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, presentata dal comm. dottor arch. Arnaldo Giaccio;

Decreta:

In sostituzione del dott. arch. Arnaldo Giaccio è nominato vice presidente della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri il dott. arch. Enrico Tedeschi.

Roma, addì 18 febbraio 1947

Il Ministro: ROMITA

(1065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 14 febbraio 1947 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Lewis M. Purnell, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(1235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 26 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fivizzano (Massa Carrara), di un mutuo di L. 3.880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1110)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 16 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli), di un mutuo di L. 1.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1111)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aulla (Massa Carrara), di un mutuo di L. 1.180.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1112)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 27 febbraio 1947:

Capozzi Leonardo, notaio residente nel comune di Castelfranco in Miscano, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Ariano Irpino, stesso distretto;

Vezzoli Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Adro, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Palazzolo sull'Oglio, stesso distretto;

Alimena Giorgio, notaio residente nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Montalto Uffugo, stesso distretto;

Del Panta Enrico, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di San Casciano in Val di Pesa, stesso distretto, con l'anzidetta condizione;

Virgilio Biagio, notaio del comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è traslocato nel comune di Tursi, stesso distretto;

Fiordiliso Gennaro, notaio residente nel comune di Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Napoli;

Passari Giovanni, notaio residente nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Adinolfi Pasquale, notaio residente nel comune di Castel San Giorgio, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Roccapiemonte, stesso distretto;

Ronza Vittorio, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Santa Maria Capua Vetere;

Guidobaldi Ignazio, notaio residente nel comune di Corropoli, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Nereto, stesso distretto;

Barone Francesco, notaio residente nel comune di Tolmezzo, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Udine;

Ruffo Gaetano, notaio residente nel comune di Sermide, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona.

(1243)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 95 del 28 febbraio 1947, riguardante le tariffe dei pubblici servizi e i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 95 del 28 febbraio 1947, ha stabilito quanto appresso:

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

A) *La Società elettrica sarda* è autorizzata ad applicare, per tutte le categorie di utenza, un aumento del 37 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica, consentiti al 31 dicembre 1946, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, bloccati nel 1942.

Tali sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1947, salvo proroga. Restano immutati gli accordi particolari che regolano i rapporti di fornitura di energia elettrica alla Società Carbosarda.

B) *La Società generale elettrica della Sicilia* (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 700 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi, che assorbono quelli concessi con circolare n. 63 del 30 agosto 1946, saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1947, salvo proroga.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare dai rivenditori ai propri utenti saranno fissati, previo benestare dell'Alto Commissariato per la Sicilia, dai Comitati provinciali dei prezzi, tenendo conto dell'aumento consentito con la presente disposizione e dei risultati dei singoli esercizi.

MERCI U.N.R.R.A.

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1. — *Nitrato di ammonio* 33/35 % di N_2: L. 40.000 per tonn., su autocarro o carretto dell'agricoltore franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia. Prezzo valido per peso netto di merce in fusti o sacchi per qualsiasi quantitativo venduto, imballaggio gratuito.

2. — *Corredini per neonati*: L. 1600 ciascuno ai centri di distribuzione dell'O.N.M.I. per le persone autorizzate.

3. — *Tessili di cotone* prodotti con cotone grezzo di importazione U.N.R.R.A. sotto la direzione del Comitato U.N.R.R.A. - Tessile (lire al metro):

tela greggia cm. 80: prezzo al grossista L. 112,04; prezzo al dettagliante L. 122,32; prezzo al consumatore L. 141;

tela greggia cm. 90: prezzo al grossista L. 124,75; prezzo al dettagliante L. 136,19; prezzo al consumatore L. 157;

tela greggia cm. 120: prezzo al grossista L. 162,89; prezzo al dettagliante L. 177,83; prezzo al consumatore L. 205;

tela greggia cm. 150: prezzo al grossista L. 197,06; prezzo al dettagliante L. 215,14; prezzo al consumatore L. 248;

baseno cm. 65: prezzo al grossista L. 111,24; prezzo al dettagliante L. 121,44; prezzo al consumatore L. 140;

coutil cm. 70: prezzo al grossista L. 112,83; prezzo al dettagliante L. 123,19; prezzo al consumatore L. 142;

flanella cm. 70: prezzo al grossista L. 147; prezzo al dettagliante L. 160,49; prezzo al consumatore L. 185;

madapolam cm. 80: prezzo al grossista L. 102,50; prezzo al dettagliante L. 111,90; prezzo al consumatore L. 129;

madapolam cm. 90: prezzo al grossista L. 114,42; prezzo al dettagliante L. 124,91; prezzo al consumatore L. 144.

4. — *Cianuro di sodio* (NaCH): L. 130.000 per tonn., franco magazzino del Commissariato anti-coccidico in Catania, in fusti per peso netto di merce, recipienti gratuiti.

5. — *Legatrici*:

Tipo *A* - Massey Harris n. 16 o Deering E.M. Barra di taglio da 5 piedi (m. 1,52), a trazione diretta, con bagno a olio, con speciale rimorchio per trasporto, a trazione animale: L. 120.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale;

Tipo *B* - Massey Harris n. 16. Barra di taglio da 6 piedi (m. 1,82), a trazione diretta, con bagno a olio, con speciale rimorchio per trasporto, a trazione animale: L. 130.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale;

Tipo *C* - Massey Harris n. 16 o Deering tipo E. Barra di taglio da 7 piedi (m. 2,10), a trazione diretta, con bagno a olio, con speciale rimorchio per trasporto, a trazione animale o a mezzo di trattore: L. 140.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale;

Tipo *D* - Massey Harris n. 18. Barra di taglio da 8 piedi (m. 2,40), a trazione diretta, con bagno a olio, con speciale rimorchio per trasporto, a trazione animale o a mezzo di trattore: L. 150.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale.

6. — *Falciatrici*:

Tipo *A* - Deering tipo B.D. Cockshutt Simplex n. 8. Barra di taglio di 4 piedi e mezzo (m. 1,37), senza bagno d'olio, a trazione animale: L. 55.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale;

Tipo *B* - Bamford. Massey Harris n. 33. McCormick n. 9. Barra di taglio di 4 piedi e mezzo (m. 1,37), con bagno d'olio, a trazione animale: L. 65.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale;

Tipo *C* - Albion. Barra di taglio di 5 piedi (m. 1,52), senza bagno di olio, a trazione meccanica: L. 85.000 ciascuna, franco Consorzio agrario provinciale.

7. — *Resina plastificata «Paraflux»*: L. 31 al kg., franco magazzino del consegnatario.

8. — *Papaverina*: L. 120.000 per kg., franco magazzino del consegnatario.

9. — *Oppio in blocchetti*: L. 7000 al kg., franco magazzino del consegnatario (prezzo valido fino al 31 marzo 1947).

10. — *Sali di codeina* (solfati e fosfati): L. 100.000 al kg., franco magazzino del consegnatario (prezzo valido fino al 31 marzo 1947).

11. — *Progesterone*: L. 4.000.000 per kg., franco magazzino del consegnatario.

12. — *Alcool metilico*: L. 65 al kg., fusti inclusi, franco magazzino del consegnatario.

13. — *Acetone*: L. 300 al kg., imballaggio originale gratuito, franco magazzino del consegnatario.

14. — *Alcool etilico*: L. 410 per litro anidro, imballaggio originale gratuito, franco magazzino del consegnatario, comprese tasse di lavorazione e dazio comunale di consumo.

15. — *Penicillina*:

100.000 unità: L. 300 per fiala;
200.000 unità: L. 450 per fiala;
500.000 unità: L. 900 per fiala;

(ai centri di distribuzione autorizzati, come stabilito dai medici provinciali).

16. — *Rame elettrolitico*: L. 155 al kg., franco magazzino del consegnatario.

17. — *Rame raffinato a fuoco*: L. 147 al kg., franco magazzino del consegnatario.

(1250)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 marzo 1947 - N. 52

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,90
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,025
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 5 % 1936	94,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,20
Redimibile 3,50 % 1946	88,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,25
Id. 5 % convertiti 1951	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, nonchè i decreti legislativi 5 settembre 1944, n. 202, e 28 ottobre 1944, n. 356, riguardanti il Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio in data 16 gennaio 1947, n. 90829-12106-2.8.2-1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Al concorso possono partecipare le donne per non più di un quinto di posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del trennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate e dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero del tesoro — Direzione generale degli affari generali e del personale — oppure per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alle autorità da cui dipendono.

Il personale non di ruolo, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere, con la elencazione dei documenti allegati, la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti, e la dichiarazione che essi raggiungeranno in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero, nonchè l'indicazione della sede di esame preferita, salva la riserva dell'Amministrazione di cui al terzo comma del successivo art. 8.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Detto limite è poi elevato a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri la loro invalidità, produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio come sopra detto o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni. Coloro, invece, che abbiano appartenuto od appartengano alla marina o alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri l'invalidità, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti od i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, fra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma, dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo, di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legge 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo, debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 12) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del precedente articolo.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine di cui all'art. 3 del presente decreto, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno, all'uopo, fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 del presente decreto, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c*), *d*) ed *e*) di cui al citato art. 4 od, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni in prova nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno in prova, compete solo il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora Roma sia il luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che, all'atto della nomina in prova, si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 71.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:
componimento italiano.

Parte seconda:
problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. — Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia, in facoltà del candidato.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(1225)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per titoli a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154 nonchè i decreti luogotenenziali 5 settembre 1944, n. 202, e 28 ottobre 1944, n. 356, riguardanti il Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1944, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 31 ottobre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 200 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, per cui il numero dei posti venne ridotto a 100, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 1° agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre detto anno, registro n. 9, foglio n. 196, col quale è stato bandito un concorso riservato ai reduci per parte dei posti accantonati, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per alunno d'ordine in prova nel ruolo suaccennato.

Ritenuto che per i rimanenti 25 posti accantonati come sopra, debba essere indetto un concorso, per titoli, dal Ministero del tesoro;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 1947, n. 90829/12106/2.8.2/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare che possedevano, alla data del 16 febbraio 1941, scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al concorso possono partecipare le donne per non più di un quinto dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero del tesoro — Direzione generale degli affari generali e del personale — oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alle autorità da cui dipendono.

Il personale non di ruolo, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere, con la elencazione dei documenti allegati, la precisa indicazione del domicilio e del recapito degli aspiranti e la dichiarazione che essi raggiungeranno, in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra del 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Detto limite è poi elevato a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità da assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del presente articolo, purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *h*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al terzo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al terzo comma del precedente art. 1 nei confronti dei quali i limiti di età sono elevati di anni sei, ove alla data del bando del concorso originario si trovassero in servizio non di ruolo, comunque denominato, alle dipendenze dell'Amministrazione finanziaria. Per coloro, poi, che alla data medesima avevano compiuto almeno sei anni di servizio continuativo non di ruolo presso la detta Amministrazione, è concesso un ulteriore aumento, sui ripetuti limiti di età, in ragione di un anno per ogni anno, o frazione di anno di servizio eccedente il periodo di sei anni.

I suddetti aumenti sono cumulabili con i precedenti, purchè complessivamente alla data del bando originario di concorso, i candidati non avessero superato i 45 anni di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri la loro invalidità, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, debitamente regolarizzata, e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio come sopra detto o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito, dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942, rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive integrazioni. Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengono alla marina o alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e della circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive integrazioni.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) del punto n. 1) del presente articolo, in qualunque categoria rientri la invalidità, dovranno provare tale loro qualità, mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra - oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti od i figli degli invalidi per la guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo, da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal Provveditorato agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio, integrata con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Il personale salariato di ruolo, di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse - che intenda avvalersi del detto beneficio - integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Oltre i documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o pubblicazioni, che essi possono ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorso precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici o privati.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo, debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10) e 11) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7), 8), 9), 10) e 11) del precedente articolo.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto circa l'età dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine di cui all'art. 3 del presente decreto e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto, presidente;

di cinque funzionari del ruolo della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al settimo e di un rappresentante di gruppo A della Corte dei conti, con grado non inferiore a quello di vice referendario, membri.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del tesoro di grado non inferiore al decimo, disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 10.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione a scrutinio di merito per la conferma in servizio.

L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio stesso.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale pertanto, sarà nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina di alunno in prova, compete solo il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora Roma sia il luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che, all'atto della nomina in prova, si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 70

(1226)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria dei candidati e dei vincitori del concorso a cinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il regio decreto 19 gennaio 1939, n. 206, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 156, con il quale fu indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, bandito con decreto Ministeriale 14 aprile 1946:

1) De Sanctis Trento	voto complessivo	15,50 su 20
2) Bergamini Duilio . .	» »	15,00 »
3) Venditti Amleto .	» »	14,80 »
4) Melillo Guido . . .	» »	14,75 »
5) Locandro Letterio .	» »	14.00 »
6) Agapito Giuseppe .	» »	13,90 »
7) Ricci Dario	» »	13,75 »
8) Mirra Costante . .	» »	13,25 »
9) Annechino Nicola .	» »	13,20 »
10) Spezzacatena Luigi	» »	13,00 »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) De Sanctis Trento
2) Bergamini Duilio
3) Venditti Amleto
4) Melillo Guido
5) Locandro Letterio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Agapito Giuseppe
2) Ricci Dario
3) Mirra Costante
4) Annechino Nicola
5) Spezzacatena Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1947

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1947
Registro Industria e commercio, n. 8, foglio n. 299.

(1244)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avvisi di rettifica

All'art. 4, rigo secondo, del bando di concorso a 50 posti di vice segretario in prova (alunno di concetto) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1947, ove è detto: «...devono essere di data anteriore a tre mesi... », deve invece dire: «...devono essere di data *non* anteriore a tre mesi... »

(1263)

Nel bando di concorso a 40 posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1947, all'art. 4, rigo 2°, ove è detto: « ...devono essere di data anteriore a tre mesi... », deve invece dire: « ...devono essere di data *non* anteriore a tre mesi... ».

All'art. 7, lettera *a*), n. 2, ove è detto: « nozioni di economia *corporativa*, ecc. », deve invece dire: « nozioni di economia *politica*, ecc. ».

(1264)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.